COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 13.8.2018
JOIN(2018) 25 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta congiunta di

Decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni del comitato misto riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

ALLEGATO 1

Decisione n. 1/2018 del comitato misto UE-Australia

del …

che adotta il suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA,

visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra[1] ("l'accordo"), in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) Parti dell'accordo si applicano in via provvisoria dal […].

(2) È opportuno pertanto che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto UE-Australia che figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Firmato a …,

Per il comitato misto UE-Australia

I copresidenti

[1] GU L ….

Allegato della decisione 1

Accordo quadro UE-Australia

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

Articolo 1

Compiti e composizione

1. Il comitato misto svolgerà le funzioni di cui all'articolo 56 dell'accordo.
2. Il comitato misto sarà composto da rappresentanti delle parti al livello appropriato.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato misto sarà copresieduto da entrambe le parti.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo decisione contraria delle parti, il comitato misto si riunirà di norma una volta l'anno. Le riunioni saranno convocate dai copresidenti e si terranno in alternanza a Bruxelles e a Canberra, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.
2. Il comitato misto si riunirà di norma a livello di alti funzionari, sebbene possa riunirsi a livello ministeriale.

Articolo 4

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non saranno pubbliche.

Articolo 5

Partecipanti

1. Prima di ogni riunione i segretari informeranno i copresidenti della composizione prevista della delegazione della loro parte.
2. Se del caso, previa approvazione delle parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 6

Segretari

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del dipartimento degli Affari esteri e del commercio dell'Australia svolgeranno congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti del comitato misto o da essi inviate saranno inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata ai copresidenti del comitato misto o da essi inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1. I copresidenti stabiliranno l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che sarà trasmesso all'altra parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprenderà i punti sottoposti ai copresidenti al più tardi 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno definitivo sarà adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Previa approvazione delle parti dell'accordo, i copresidenti possono abbreviare, all'occorrenza, i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Verbale

1. I segretari redigeranno congiuntamente il progetto di verbale di ciascuna riunione, di norma entro 30 giorni di calendario dalla fine della stessa. Il progetto di verbale si baserà su un riepilogo, elaborato dai copresidenti, delle conclusioni del comitato misto.
2. Il progetto di verbale sarà approvato dalle parti entro 45 giorni di calendario dalla fine della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, i copresidenti e i segretari firmeranno due copie originali dello stesso. Ciascuna parte riceverà un originale.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni. Esse recheranno il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indicherà la data della sua entrata in vigore.
2. Il comitato misto può decidere di adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le parti concorderanno un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, i copresidenti del comitato misto dichiareranno la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo.

3. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto saranno redatte in due copie facenti fede firmate dai copresidenti del comitato misto.

4. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 10

Corrispondenza

1. La corrispondenza destinata al comitato misto sarà inviata al segretario della parte dell'autore, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2. I segretari provvederanno affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 11.

3. La corrispondenza inviata dai copresidenti sarà trasmessa alle parti dai segretari e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 11.

4. La corrispondenza destinata ai copresidenti o da essi inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 11

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti, questi ultimi saranno numerati e distribuiti dai segretari ai partecipanti.

Articolo 12

Spese

1. Ciascuna parte si assumerà l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti saranno a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 13

Modifica del regolamento interno

1. Le parti possono decidere di comune accordo di modificare il presente regolamento interno, in conformità dell'articolo 9.

2. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni.

3. Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che ha istituito o stabilirne o modificarne il mandato.

4. I sottocomitati e i gruppi di lavoro riferiranno al comitato misto dopo ciascuna riunione.

5. I gruppi di lavoro non avranno alcun potere decisionale, ma possono rivolgere raccomandazioni al comitato misto.

ALLEGATO 2

Decisione n. 2/2018 del comitato misto UE-Australia

del …

sull'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

IL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA,

visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 56, e l'articolo 13 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del proprio regolamento interno, il comitato misto può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del comitato misto, che figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Firmato a..., xxxx.

Per il comitato misto UE-Australia

I copresidenti

Allegato della decisione 2

Mandato

dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

Articolo 1

I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza. Essi possono discutere altresì di argomenti o progetti specifici riguardanti il settore pertinente della cooperazione bilaterale.

Articolo 2

I sottocomitati e i gruppi di lavoro opereranno sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiranno e trasmetteranno i loro verbali e le loro conclusioni ai copresidenti del comitato misto entro 30 giorni di calendario dalla fine di ciascuna riunione.

Articolo 3

1. I sottocomitati e i gruppi di lavoro saranno composti da rappresentanti di entrambe le parti.

2. I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono invitare esperti alle proprie riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

Articolo 4

I sottocomitati e i gruppi di lavoro saranno copresieduti dalle due parti.

Articolo 5

Due rappresentanti, uno per parte, espleteranno insieme le funzioni di segretari dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.

Articolo 6

1. I sottocomitati e i gruppi di lavoro si riuniranno ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti. Ogni riunione si svolgerà alla data e nel luogo concordati dalle parti.

2. Quando una parte richiede una riunione, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi di particolare urgenza, le riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro possono essere convocate entro tempi più brevi previo accordo delle parti.

3. Le riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro saranno indette congiuntamente dai due segretari.

Articolo 7

1. Ciascuna parte può chiedere ai copresidenti di iscrivere un punto all'ordine del giorno di una riunione. Tali richieste saranno trasmesse ai segretari almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione (10 giorni lavorativi per gli eventuali documenti giustificativi).

2. I segretari comunicheranno il progetto di ordine del giorno alle parti almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. In circostanze eccezionali, le parti possono decidere di comune accordo di aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

1. I segretari redigeranno congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione.

2. Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni non saranno pubbliche.